

Lingua italiana; nel caso in cui, con riferimento ai servizi di investimento e ai servizi accessori effettuati nonché agli strumenti finanziari trattati pervengano da terzi documenti ed informazioni riguardanti il cliente che siano redatti in altre lingue, la Banca, su richiesta, può fornire traduzione al cliente in lingua italiana, previo rimborso delle spese allo scopo sostenute.

Metodi di comunicazione utilizzati fra la Banca e il Cliente

I metodi di comunicazione tra la Banca e il cliente sono di tipo tradizionale su supporto cartaceo salva la possibilità di convenire una diversa modalità di comunicazione non cartacea. Per quanto riguarda l'invio e la ricezione di ordini da parte del cliente, presso gli sportelli della Banca, è prevista la forma cartacea.

E' tuttavia possibile per il cliente, previo accordo con la Banca, impartire ordini anche in via elettronica o per telefono. In caso di ordini impartiti telefonicamente o elettronicamente la Banca provvederà, secondo quanto prescritto dalla normativa applicabile, alla registrazione delle relative conversazioni o comunicazioni.

Autorizzazione alla prestazione dei servizi di investimento e recapito dell'autorità competente

La Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- Ricezione e trasmissione ordini
- Esecuzione di ordini per conto della clientela
- Collocamento di strumenti finanziari
- Consulenza in materia di investimenti

L'autorità competente che ha concesso tali autorizzazioni è: BANCA D'ITALIA - Via Nazionale 91 - 00184 ROMA, Tel. 06/47921 email@bancaditalia.it; PEC:bancaditalia@pec.bancaditalia.it

Autorizzazione alla distribuzione assicurativa e recapito dell'autorità competente

La Banca è autorizzata all'attività di distribuzione assicurativa ed è iscritta alla Sezione D del RUI al numero: D000053260.

L'autorità competente che ha concesso tale autorizzazione è: IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Tel. 06/421331 scrivi@ivass.it; PEC: ivass@pec.ivass.it.

Natura, frequenza e date della documentazione che la Banca fornisce all'investitore

Per i servizi di esecuzione ordini, ricezione e trasmissione ordini, collocamento e consulenza in materia di investimenti (ivi compresa l'offerta fuori sede) la Banca fornisce all'investitore la seguente documentazione a rendiconto dell'attività svolta.

- all'atto della ricezione di un ordine allo sportello, rilascia al cliente un'attestazione contenente, tra l'altro, oltre ai dati identificativi dell'ordine stesso, le eventuali avvertenze della Banca al cliente in materia di non appropriatezza dell'operazione chi si riferisce l'ordine;
- quanto prima, e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine, ovvero a quello in cui la Banca stessa ha avuto conferma, da parte dell'intermediario cui è stato trasmesso, dell'esecuzione dell'ordine, invia al cliente un avviso di conferma scritto contenente le informazioni concernenti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita quali, tra l'altro, giorno e orario di esecuzione, tipologia dell'ordine, identificativo della sede di esecuzione, quantitativo, prezzo unitario, somma totale delle commissioni e spese; nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l'avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi; nel caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio, le informazioni sono fornite direttamente dalle SGR o dalle SICAV secondo le periodicità previste dalla normativa e dai regolamenti adottati dalle società stesse;
- a richiesta del cliente, fornisce allo stesso informazioni circa lo stato del suo ordine;
- nel caso di posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o di operazioni con passività potenziali, comunica al cliente al dettaglio quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione verrà effettuata al più tardi alla fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- invia al cliente, con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca contenente le informazioni concernenti gli strumenti finanziari stessi alla fine del periodo oggetto del rendiconto. Per le operazioni in derivati regolamentati l'attività viene rendicontata giornalmente attraverso un apposito documento;
- con periodicità annuale, invia al cliente una informativa personalizzata su tutti i costi e oneri dallo stesso sostenuto relativi sia ai servizi di investimento e/o ai servizi accessori prestati sia agli strumenti finanziari oggetto di tali servizi, nonché sull'importo effettivo degli incentivi dalla stessa pagata o percepiti;
- invia al cliente, con periodicità semestrale, un report avente ad oggetto la valutazione della coerenza dei prodotti detenuti dal cliente con il relativo profilo finanziario.

Sistemi di indennizzo degli investitori e sistemi di garanzia dei depositanti

La Banca aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, previsto dall'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. 23 luglio 1996 n. 415 (sito web <http://www.fondonazionaledigaranzia.it/>). Tale Fondo indennizza i crediti derivanti dalla prestazione di servizi di investimento nei confronti degli intermediari, entro il limite massimo complessivo di Euro 20.000, nel caso di liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo degli stessi.

La Banca aderisce al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (sito web del Fondo <http://www.fgd.bcc.it>). Tale Fondo, alle condizioni previste, rimborsa i depositanti fino alla somma di Euro 100.000 per ciascun depositante.

2. Informazioni sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela

Sub deposito dei titoli dematerializzati

La Banca è autorizzata a sub-depositare, anche a mezzo di Iccrea Banca Spa o altra banca o Sim abilitata all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, gli strumenti finanziari presso la Monte Titoli S.p.A. o altro organismo di deposito centralizzato italiano o estero abilitato.

Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per gli strumenti finanziari detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto omnibus intestato alla banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti.

Al fine di evitare il rischio di confusione dei patrimoni dei diversi clienti, la Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal subdepositario indicato.

In relazione ai titoli sub depositati, il cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli sub depositati, tramite i sub depositari aderenti e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato. Il Regolamento dei servizi dell'organismo di deposito centralizzato è reso disponibile dalla Banca su richiesta del Cliente.

Informazioni su privilegi e diritti

Il contratto quadro relativo ai servizi di investimento prevede che:

- se il cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata A.R. a pagare entro il termine del quinto giorno lavorativo dal ricevimento della lettera;
- se il cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti realizzando direttamente o a mezzo altro intermediario abilitato un adeguamento quantitativo dei titoli depositati;
- la Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del cliente;
- se la Banca ha fatto vendere solo parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

Compensazione

Le condizioni generali che regolano i rapporti tra Banca/cliente prevedono la compensazione legale tra le parti, nel caso di esistenza di più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre succursali ovvero sedi distaccate della Banca stessa al verificarsi di una delle ipotesi di decadenza dal beneficio del termine.

3. Informazioni sui rischi degli strumenti finanziari

La Banca, nella prestazione dei servizi di investimento ed accessori, nonché di distribuzione di prodotti di investimento assicurativo, esegue operazioni aventi per oggetto:

- titoli di capitale (in tale categoria i più diffusi sono le azioni)
- titoli di debito (in tale categoria, i più diffusi sono i titoli di stato, le obbligazioni e gli strumenti del mercato monetario, fra i quali i buoni del tesoro, le commercial paper ed i certificati di deposito)
- quote e azioni di organismi collettivi di investimento (in tale categoria, i più diffusi sono i fondi comuni di investimento armonizzati e le Sicav - (società di investimento a capitale variabile)
- pronti contro termine
- strumenti finanziari derivati
- prodotti di investimento assicurativi

La Banca fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie al fine di adottare decisioni di investimento consapevoli sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari offerti, oltre che l'indicazione se gli stessi siano destinati alla clientela al dettaglio o alla clientela professionale, tenendo conto del mercato di riferimento.

Qualora gli strumenti siano oggetto di offerta corrente al pubblico e in relazione alla stessa sia stato pubblicato il prospetto, la Banca comunica preliminarmente al cliente dove quest'ultimo è a disposizione.

Si forniscono di seguito alcune informazioni di base sui rischi degli investimenti. Ulteriori e dettagliate informazioni sulla natura e sui rischi delle operazioni e di specifici strumenti finanziari di esse oggetto, necessarie per consentire al cliente di assumere decisioni di investimento informate e consapevoli, sono fornite all'investitore prima della prestazione del servizio di investimento.

Avvertenze generali

Raccomandazione di informarsi sui rischi e la natura dell'operazione

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Descrizione delle caratteristiche e rischi dei titoli di capitale e dei titoli di debito

L'acquirente di titoli di capitale diviene socio della società emittente e quindi partecipa interamente al rischio economico della società medesima. Ha diritto a percepire

annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea degli azionisti eventualmente deciderà di distribuire.

L'acquirente di titoli di debito diviene finanziatore della società o dell'ente emittente, e quindi ha diritto a percepire gli interessi previsti dal regolamento di emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale.

A parità di condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante è più strettamente legata all'andamento economico della società emittente.

Il detentore di titoli di debito rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesti della società emittente.

In caso di fallimento della società emittente:

- i detentori di titoli di debito potranno partecipare con gli altri creditori alla suddivisione degli eventuali proventi derivanti dal realizzo delle attività societarie
- i detentori di titoli di capitale solo in casi eccezionali potranno vedersi restituire quanto investito.

Le obbligazioni convertibili sono strumenti finanziari che hanno natura intermedia fra i titoli di capitale e i titoli di debito. Questi strumenti offrono all'investitore di restare creditore della società emittente e di convertire, in tutto o in parte, in un determinato arco temporale e in base ad un rapporto di cambio prefissato, le obbligazioni in azioni della società emittente (conversione diretta) o di altra società (conversione indiretta), diventando socio delle stesse e assumendo i rischi tipici di un investimento in titoli di capitale. Fino a quando il cliente mantiene lo stato di creditore, subisce il rischio della riduzione del diritto di conversione in caso di andamento negativo della società di cui può diventare azionista.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito accompagnati da un altro strumento finanziario (warrant), che conferisce la facoltà di ottenere una certa quantità di titoli (di capitale o di debito) dell'emittente o di una società (collegata o non collegata), ad una data scadenza e in un arco di tempo prefissato, contro pagamento di una somma di denaro. Il warrant - diversamente dal diritto di conversione - può essere diviso dall'obbligazione e negoziato separatamente da essa. Il sottoscrittore di tale tipo di titolo corre il rischio di vedere diminuire il valore del warrant, in caso di andamento negativo del titolo che il cliente può acquistare mediante l'opzione che gli è stata concessa.

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito con una componente derivativa (titoli strutturati). Tali titoli sono particolarmente rischiosi per l'investitore in quanto il valore degli stessi è legato all'andamento dell'attività sottostante (azioni, tassi di interesse, cambi, indici di mercato, etc.).

Il cliente può inoltre sottoscrivere titoli di debito subordinati caratterizzati da una posizione peggiore del soggetto che li detiene, rispetto agli altri creditori della società, in caso di rimborso delle passività dell'emittente a seguito di liquidazione che amplifica il rischio emittente normalmente presente nei titoli di debito. Il detentore, infatti, sarà soddisfatto nelle sue ragioni di creditore verso l'emittente solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati e sempre che vi sia un residuo attivo. Le caratteristiche proprie dei titoli subordinati fanno sì che il detentore dei titoli di tal genere sia il primo a risentire dell'eventuale dissesto finanziario della società emittente.

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per poter valutare il rischio derivante da un investimento nei predetti strumenti finanziari, è necessario tenere presente i seguenti elementi:

- variabilità del prezzo di strumento finanziario (c.d. "volatilità") ed eventuali limiti del mercato disponibile per esso;
- liquidità;
- divisa di denominazione;
- altri fattori fonte di rischi generali;
- effetto leva;
- rischio di perdita totale dell'investimento, inclusi i rischi associati all'insolvenza dell'emittente o a eventi connessi come il salvataggio con risorse interne (c.d. "rischio bail-in");
- ostacoli o limitazioni al disinvestimento, per esempio nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso;
- il funzionamento e i risultati dello strumento finanziario in varie condizioni di mercato, sia positive che negative.

1) La volatilità

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha il diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o

sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato regolamentato ("MR") o su un sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interesse corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tenere presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 10%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato, l'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivi (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono di investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

L'Exchange Traded Fund ("ETF") è una tipologia di fondo comune di investimento o SICAV le cui quote sono negoziate in un mercato regolamentato ("MR") come azioni e il cui unico obiettivo di investimento è quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva. L'ETF riassume in sé le caratteristiche proprie di un fondo e di una azione. L'acquirente di un ETF è esposto ai rischi propri dei Fondi Comuni di Investimento e al rischio che la valuta di riferimento dell'indice sottostante sia differente da quella di negoziazione (euro): il rendimento potrebbe quindi divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta rispetto all'euro. A tale tipologia di ETF si affiancano quelli strutturati, le cui quote sono negoziate in un MR come azioni e il cui obiettivo di investimento, che si caratterizza per una gestione totalmente passiva, è volto: a) alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento; b) a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice; c) a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti del mercato di riferimento; d) alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta in un lasso di tempo ragionevole ed a condizioni di prezzo significative. Esse dipende quindi in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati regolamentati ("MR") o su sistema multilaterale di negoziazione ("MTF") sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati nei suddetti mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi. La liquidità di uno strumento finanziario può essere altresì

garantita da parte della banca mediante la definizione, adozione e messa in atto di regole interne formalizzate su un impegno al riacquisto ovvero che individuino procedure e modalità di negoziazione degli strumenti finanziari stessi.

3) *La divisa*

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischioosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) *Gli altri fattori fonte di rischi generali.*

4.1) *Denaro e valori depositati.*

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso d'insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) *Commissioni ed altri oneri.*

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione.

L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) *Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.*

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) *Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.*

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) *Sistemi elettronici di negoziazione.*

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire da sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

4.6) *Operazioni eseguite fuori dai Mercati regolamentati ("MR") o dai sistemi multilaterale di negoziazione ("MTF") o dai sistemi organizzati di negoziazione ("OTF")*

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dal MR o MTF o OTF. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai MR/MTF/OTF può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun MR/MTF/OTF.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.7) *Ostacoli o limitazioni al disinvestimento*

Nel caso di strumenti finanziari illiquidi o strumenti finanziari con investimento a termine fisso, possono esistere vincoli nella vendita dello strumento finanziario prima della scadenza o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. Per tali operazioni l'investitore potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di sostenere notevoli costi supplementari per disinvestire anticipatamente.

4.8) *Rendimento dello strumento finanziario in differenti condizioni di mercato*

Il rendimento ottenuto da ciascun strumento finanziario può essere influenzato da diversi eventi o condizioni di mercato (sia favorevoli che sfavorevoli). Gli scenari di performance rappresentano un ritratto dei rendimenti futuri di un'attività finanziaria per consentire all'investitore di farsi un'idea dell'impatto che determinate variazioni di alcune variabili di mercato possono avere sul valore presumibile di realizzo dell'investimento.

5) *Rischi connessi agli investimenti in alcuni prodotti emessi da banche e imprese di investimento comunitarie*

La BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive, recepita in Italia con i Decreti Legislativi n.180 e 181 del 16 novembre 2015, ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto ("Poteri di Risoluzione"). Tra i Poteri di Risoluzione è previsto il c.d. "ball-in" che consente alle autorità competenti ("Autorità di Risoluzione"), a ricorrere delle condizioni per la risoluzione, di disporre coattivamente l'annullamento, la svalutazione di alcuni esposizioni e/o la loro conversione in azioni o altri titoli o obbligazioni del debitore o di altro soggetto, per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca, nonché mantenere la fiducia del mercato. Il ball-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (Common equity Tier 1); (ii) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1 instruments); (iii) Strumenti di capitale di classe 2 (T2 instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; (iv) debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; (v) restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell'ambito delle "restanti passività", il "ball-in" riguarda prima le obbligazioni senior e poi i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente nonché, successivamente al 1° gennaio 2019, tutti gli altri depositi presso la Banca, sempre per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "ball-in" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a 100.000 Euro (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato D.Lgs. n.180 del 16 novembre 2015. Lo strumento del "ball-in" può essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri Poteri di Risoluzione previsti dalla normativa di recepimento: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Prodotti di investimento assicurativi

Per apprezzare il rischio derivante dalla sottoscrizione di un prodotto di investimento assicurativo è necessario tenere presente che essi differiscono in base al sottostante collegato al prodotto; si possono infatti distinguere cinque tipologie di prodotti di investimento assicurativo:

- Prodotti di ramo III "unit linked", collegati a fondi interni assicurativi/OICR;
- Prodotti di ramo III "index linked", collegati ad un parametro di riferimento, generalmente uno o più indici oppure ad un paniere di titoli solitamente azionari;
- Prodotti di ramo V "capitalizzazione", generalmente collegati ad una gestione interna separata;
- Prodotti di ramo I "rivalutabili", le cui prestazioni si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti;
- Prodotti "multiramo", con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata.

Il grado di rischiosità del prodotto di investimento assicurativo dipende, oltre che dalla tipologia di sottostante, dalla presenza o meno di garanzie di restituzione del capitale o di un rendimento minimo dell'investimento; tali garanzie possono essere prestate direttamente dall'Impresa di Assicurazione o da un soggetto terzo con il quale l'Impresa di Assicurazione ha preso accordi in tal senso. Di seguito si riporta una descrizione dei rischi per ciascuna tipologia di prodotto di investimento assicurativo.

1) *Prodotti di ramo III "unit linked"*

Questi prodotti prevedono l'acquisizione, tramite i premi versati dall'Investitore-contraente, di quote di fondi interni assicurativi/OICR e comportano i rischi connessi alle variazioni del valore delle quote stesse; il valore della quota di un fondo interno/OICR risente a sua volta delle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari in cui sono investite le risorse del fondo. La presenza di tali rischi può determinare la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione del capitale investito dall'Investitore-contraente. In particolare, per apprezzare il rischio derivante dall'investimento del patrimonio del fondo interno/OICR in strumenti finanziari occorre considerare gli elementi di seguito indicati.

- La variabilità del prezzo delle tipologie di strumenti finanziari nel quale investe il singolo fondo (ad esempio azioni, obbligazioni o strumenti del mercato monetario); nello specifico l'investimento in fondi interni assicurativi/OICR permette di attenuare i rischi collegati alla situazione specifica degli emittenti degli strumenti finanziari (il rischio emittente e il rischio specifico), grazie alla diversificazione permessa dalla natura stessa dei fondi assicurativi/OICR.
- L'eventuale presenza di una garanzia collegata al singolo fondo interno/OICR o al prodotto in generale, che attenua i rischi dell'investimento; infatti, nel caso in cui il fondo interno/OICR sia classificato come "protetto" e/o "garantito", i rischi a carico dell'investitore-contraente legati alla variabilità di prezzo in senso negativo diminuiscono notevolmente, poiché il fondo adotta tecniche gestionali di protezione che hanno lo scopo di minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito (fondo protetto), ovvero garantisce un rendimento minimo o la restituzione del capitale investito a scadenza (fondo garantito).
- La liquidità del fondo interno/OICR, che in generale è maggiore dei singoli strumenti finanziari nei quali lo stesso è investito. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato periodicamente, tale valore è pubblicato su quotidiani nazionali e la liquidazione delle somme richieste dall'investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione. Il valore unitario delle quote del fondo è calcolato di regola giornalmente ed è pubblicato su quotidiani nazionali. La liquidazione delle somme richieste dall'Investitore-contraente avviene entro i termini indicati dalle condizioni di assicurazione.
- La divisa nella quale è denominato il fondo interno/OICR, per apprezzare i rischi di cambio ad esso collegati. Comunque, anche nel caso in cui il fondo interno/OICR sia valorizzato in Euro e il prodotto preveda la liquidazione delle prestazioni in Euro, il rischio cambio permane in maniera parziale qualora il fondo interno/OICR investa in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'Euro.
- L'utilizzo di strumenti finanziari derivati nella gestione del portafoglio del fondo interno/OICR. Alcuni fondi, prevedono l'utilizzo degli strumenti derivati nella gestione del portafoglio; l'utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente sostenuti per aprire tali posizioni (rischio legato all'effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di mercato relativamente piccola ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul portafoglio gestito rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva. I fondi interni/OICR possono investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto della normativa IVASS. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Il loro impiego non può comunque alterare il profilo di rischio e le caratteristiche del fondo

esplicitati nel regolamento dello stesso. L'utilizzo degli strumenti derivati è permesso solo se finalizzato i) alla copertura dei rischi ii) ad una più efficiente gestione del portafoglio.

- L'investimento in strumenti finanziari emessi in paesi in via di sviluppo, poiché comportano un rischio maggiore di equivalenti strumenti emessi in paesi sviluppati. Alcuni fondi prevedono delle operazioni sui mercati emergenti che espongono l'investitore-contraente a rischi aggiuntivi, connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono inoltre da tenere presenti i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

2) Prodotti di ramo III "index linked"

I prodotti index linked hanno la caratteristica di avere le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione direttamente collegate al valore di un parametro di riferimento. Pertanto, l'investitore-contraente assume il rischio connesso all'andamento di tale parametro di riferimento. Per quanto riguarda la variabilità di prezzo legato al parametro di riferimento, un prodotto di investimento assicurativo di tipo index linked comporta per l'investitore-contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario e, per alcuni aspetti, anche quelli di un investimento obbligazionario. Spesso le index linked prevedono la garanzia di restituzione del capitale investito a scadenza; in questi casi il rischio legato alla variabilità di prezzo a carico dell'investitore-contraente si concretizza solo nel corso della durata dell'investimento e non a scadenza. Le index linked potrebbero avere un rischio liquidità superiore alle unit linked, nel caso in cui il mercato di trattazione degli scambi dove è quotato il titolo potrebbe non esprimere un prezzo attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati.

3) Prodotti di ramo V "capitalizzazione"

I prodotti di capitalizzazione non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente laddove siano collegati ad una gestione separata. Si evidenzia tutta via che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata non compensi il costo del contratto. Nel caso in cui, invece, il prodotto di capitalizzazione sia collegato ad un fondo interno o ad un parametro di riferimento, sono presenti i rischi descritti, rispettivamente, per le unit linked o per le index linked.

4) Prodotti di ramo I "rivalutabili"

I prodotti rivalutabili non presentano rischi specifici per l'investitore-contraente in quanto collegati al rendimento di una Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi appositamente acquistati dall'Impresa di Assicurazione per far fronte agli impegni assunti. Si evidenzia tuttavia che in caso di riscatto l'investitore-contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore al premio versato nel caso in cui il rendimento della Gestione Interna Separata o della specifica provvista di attivi non compensi i costi del contratto.

5) Prodotti "multiramo"

Per i prodotti multiramo, essendo contratti con prestazioni legate in parte al valore delle quote di fondi interni assicurativi/OICR ed in parte al rendimento di una Gestione Interna Separata, valgono le considerazioni descritte per i prodotti unit linked e per quelli rivalutabili.

Certificati di Deposito

I rischi dei Certificati di Deposito ("CD"), che rientrano nelle definizioni del TUF, risiedono nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo qualora il deposito sia a tasso fisso o nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale. Ulteriori rischi connessi ai CD risiedono nella variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera; nelle difficoltà relative all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato; nell'utilizzo fraudolento da parte di terzi del certificato al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare (pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato); nel rischio di controparte. L'investitore deve tenere altresì presente che, ai sensi della vigente normativa anticiclaggio, non è possibile trasferire titoli al portatore, e quindi anche certificati di deposito al portatore, tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro. Tale trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

Pronti Contro Termine (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del Cliente, ad una certa data (*a pronti*), di strumenti finanziari di proprietà della Banca (*sottostante*); contestualmente la Banca riacquista dal Cliente, alla scadenza convenuta (*a termine*), i medesimi strumenti finanziari. Il Cliente e la Banca concordano preventivamente un rendimento predeterminato (*Tasso PCT concordato*) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante, talché la differenza tra in controvalore pagato a pronti e quello incassato a termine corrisponde agli interessi maturati in ragione del tasso concordato. Il rischio dipende dal rating della Banca, cioè dalla valutazione dell'affidabilità di chi emette l'operazione di pronti contro termine.

1) Operazione con sottostante un'obbligazione non garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di Pronti contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo il quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni potrebbero essere difficilmente vendibili nel mercato.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

2) Operazione con sottostante un'obbligazione garantita dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti ("FGO").

I rischi tipici legati alle operazioni di Pronto contro Termine sono quelli derivanti dal rischio di insolvenza dell'emittente i titoli e dal rischio che la Banca non sia in grado di

riacquistarli.

Nel primo caso la Banca garantisce comunque il riacquisto di titoli. Nel secondo caso il cliente può vendere direttamente i titoli sul mercato ma il prezzo ottenuto potrebbe essere inferiore al prezzo al quale li ha acquistati.

Nel caso in cui lo strumento finanziario sottostante sia un'obbligazione emessa dalla Banca garantita dall'FGO, qualora si verifichi l'evento dell'insolvenza le obbligazioni, in presenza di determinati requisiti, verrebbero rimborsate dal Fondo nei limiti di € 103.291,38.

I PCT non sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata la cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva"

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario; tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesto entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano particolari combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altre) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures ed opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere

modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) *Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi*

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) *Rischio di cambio*

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) *Warrant - Covered Warrant - Certificates*

4.1) *Warrant*

Il warrant è un titolo che incorpora un'opzione e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare, di sottoscrivere o di vendere (con o senza effetto leva) una certa quantità di sottostante rappresentata da strumenti finanziari, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica (scadenza), a seconda che il warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano. L'emittente del warrant può anche non coincidere con l'emittente dell'attività sottostante.

4.2) *Covered warrant*

Il covered warrant è un titolo che incorpora un'opzione (con o senza effetto leva) e conferisce all'acquirente il diritto di acquistare o di vendere una certa quantità di attività sottostante rappresentata da strumenti finanziari, indici, valute, tassi, merci, metalli preziosi, ad un prezzo stabilito (prezzo di esercizio o strike price), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il covered warrant sia rispettivamente di stile europeo o americano.

4.3) *Certificates*

Il certificate è un derivato cartolarizzato (che può incorporare una o più opzioni) e conferisce all'acquirente il diritto di partecipare (con o senza effetti leva) alla variazione del valore corrente di mercato dell'attività sottostante e di ricevere (al momento dell'esercizio), alla o entro una data di scadenza specifica, a seconda che il certificate sia rispettivamente di stile europeo o americano, l'attività sottostante o la liquidazione monetaria, se positiva, del valore corrente di mercato dell'attività sottostante.

4.4) *Rischi specifici*

L'investitore può vendere prima della scadenza i suindicati strumenti finanziari derivati (disinvestimento). Il disinvestimento potrebbe generare l'incasso di un ammontare superiore o inferiore rispetto al premio pagato e quindi un profitto o una perdita. La perdita massima per il cliente è pari al capitale investito, ossia all'importo pagato per l'acquisto/sottoscrizione/vendita dei predetti strumenti finanziari derivati (il premio). Il profitto per l'investitore di norma è pari:

- nel caso di warrant, alla differenza tra il valore corrente di mercato del sottostante al momento dell'esercizio e il prezzo di esercizio, dedotto il premio;
- nel caso di covered warrant alla differenza tra valore corrente di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio, dedotto il premio, se di tipo call; alla differenza tra il prezzo di esercizio e il valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio, se di tipo put;
- nel caso di certificates, è pari al valore corrente di mercato del sottostante, dedotto il premio al momento dell'esercizio dei predetti strumenti finanziari derivati, se di stile americano; alla scadenza, se di stile europeo.

4.5) *Rischi comuni ai Warrant, Covered warrant e Certificates*

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare il seguente ulteriore elemento.

Leva Finanziaria - Effetto Leva

Nel caso di warrant e covered warrant il rapporto tra il valore corrente di mercato del sottostante e il premio; nel caso di certificates, il rapporto tra il premio e il valore corrente di mercato del sottostante (moltiplicato per il c.d. multiplo/parità ovvero per il quantitativo di sottostante oggetto dei covered warrant e certificates) viene definito leva finanziaria. L'utilizzo della leva finanziaria comporta la moltiplicazione delle performance positiva o negativa dell'investimento rispetto alle variazioni del valore corrente di mercato del sottostante, pari alla misura della leva stessa.

5) *Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati regolamentati. Gli swaps.*

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati regolamentati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati regolamentati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione e apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazione, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

5.1) I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swaps è sempre nulla ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità nella prestazione dei servizi di investimento

La banca applica un approccio trasparente e sistematico agli investimenti ESG (*Environmental Social and Governance*), nel rispetto della normativa di riferimento e tenendo conto degli indirizzi definiti dalla Politica di Gruppo in materia.

In particolare per investimento sostenibile si intende l'investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, (misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l'impiego di energia, l'impiego di energie rinnovabili, l'utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l'uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l'impatto sulla biodiversità e l'economia circolare), o un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale (in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disegualianza o che promuove la coesione sociale, l'integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali).

L'integrazione degli aspetti ambientali, sociali e di governance concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva (c.d. fattori di sostenibilità) nella prestazione dei servizi di investimento mira a gestire efficientemente gli elementi di rischio del portafoglio, orientando la consulenza all'individuazione di ambiti di attività in grado di creare valore rispetto alle istanze sociali e ambientali maggiormente rilevanti.

L'inclusione proattiva di questi fattori nel processo di consulenza persegue l'obiettivo di raggiungere rendimenti finanziari a medio-lungo termine adeguati al rischio.

Per perseguire i suddetti obiettivi, la Banca adotta un approccio volto ad identificare, valutare, prevenire e ridurre potenziali rischi reputazionali ed operativi derivanti da investimenti in realtà operanti in settori ritenuti non socialmente responsabili nonché caratterizzati da basso rating ESG e/o coinvolte in gravi eventi, i quali abbiano comportato o possano comportare impatti negativi nel settore ambientale, dei diritti umani, dei diritti dei lavoratori, di corruzione, di terrorismo, praticando un monitoraggio costante dell'universo investibile, anche servendosi di *provider* esterni.

La Banca integra le tecniche tradizionali di analisi dei rischi e rendimenti finanziari con l'analisi mirata a rilevare politiche, *performance*, pratiche e impatti di sostenibilità delle società emittenti, allo scopo di evitare il coinvolgimento, attraverso l'attività di investimento, in società considerate non in linea con i principi del Gruppo. In tale ambito vengono definiti criteri, strumenti e attività per identificare, valutare e monitorare gli investimenti maggiormente esposti a rischi di natura sociale, ambientale e di *corporate governance* (ESG), assicurando al contempo l'esclusione dal catalogo dei prodotti oggetto di consulenza gli emittenti che operano in settori particolarmente rilevanti rispetto alle tematiche di sostenibilità tra i quali:

- Alcool;
- Gioco d'azzardo;
- Tabacco;
- Energia Nucleare;
- Armi.

Nel processo di selezione delle società quotate sono altresì tenute in considerazione anche le controversie di varia natura legate:

- all'ambiente (emissioni tossiche o inquinanti, sfruttamento della terra, sfruttamento dell'acqua);
- ai diritti umani;
- alla violazione dei diritti del lavoro;
- alla gestione fraudolenta delle società ;
- a pratiche invasive/aggressive verso i clienti.

Le analisi possono essere effettuate anche tenendo in considerazione la presenza delle società emittenti nei principali indici internazionali che considerano i Criteri ESG "di esclusione" sopra indicati ed applicando poi ulteriori valutazioni proprietarie.

4. Informazioni sui costi e sugli oneri

Condizioni economiche

Spese SEMESTRALI di gestione e di amministrazione

Voce	Importo
Titoli di Stato	€ 10,00
Altri Titoli	€ 30,00
Importo massimo complessivamente applicabile	€ 30,00

Spese di amministrazione

Voce	Importo
Incasso dividendi	€ 0,00
Incasso cedole	€ 1,50
Incasso cedole obbligazioni di propria emissione	€ 1,50
Incasso cedole su Titoli di Stato	€ 1,50
Rimborso titoli scaduti o estratti	€ 1,50
Rimborso obbligazioni di propria emissione	€ 0,00
Rimborso Titoli di Stato	€ 1,50
Scarico covered warrant	€ 0,00
Conferimento titoli da altri istituti (per ogni valore mobiliare)	€ 0,00
Scissione (frazionamento)	€ 0,00
Conversione di titoli azionari	€ 0,00
Conversione di titoli obbligazionari	€ 0,00
Raggruppamento di titoli azionari	€ 0,00
Raggruppamento di titoli obbligazionari	€ 0,00
Aumento di Capitale	€ 3,00
Conversione Warrant	€ 0,00

Altre spese

Voce	Importo
Spese per produzione/invio Estratto Conto: - in formato cartaceo - in formato elettronico	€ 2,00 Gratuito
Periodicità invio Estratto Conto:	trimestrale
Spese per produzione/invio Documento di Sintesi: - in formato cartaceo - in formato elettronico	€ 1,00 Gratuito
Periodicità invio Documento di Sintesi:	annuale
Spese per produzione/invio di comunicazioni di variazione contrattuale	Gratuito
Ritiro/Consegna materiale di Titoli allo sportello	€ 0,00
Rendicontazione Capital Gain	€ 0,00

Trasferimento titoli ad altri istituti

Totale, con contestuale estinzione del rapporto	La Banca procederà esclusivamente al recupero delle spese applicate da soggetti Terzi intervenuti nell'operazione. Dette spese sono indicate nei fogli informativi a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.
In ipotesi di prosecuzione del rapporto e per ogni singolo valore mobiliare	€ 0,00

Imposta di bollo su estratto conto titoli

Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria, attualmente pari al 2 per mille annuo e, per soggetti diversi dalle persone fisiche, con un limite massimo pari a euro 14.000.

Giorni Valuta

Applicati su acquisti, vendite e sottoscrizioni

Vengono applicati i giorni previsti dal regolamento dei mercati di esecuzione e dal regolamento delle singole emissioni

Applicati al servizio di gestione e amministrazione titoli

(numero giorni lavorativi successivi rispetto alla data in cui la Banca ha riscosso le somme per conto del Cliente)

Voce	Giorni
Incasso dividendi	0
Incasso cedole	0
Incasso cedole obbligazioni di propria emissione	0
Incasso cedole su Titoli di Stato	0
Rimborso titoli scaduti o estratti	0
Rimborso obbligazioni di propria emissione	0
Rimborso Titoli di Stato	0

Altre condizioni economiche per servizi di ricezione e trasmissione ordini - negoziazione - collocamento e distribuzione strumenti finanziari

Commissioni max per titoli di Stato italiani prenotati per valuta giorno asta

Voce	Importo
BOT aventi durata residua pari o inferiore a 80 giorni - Tasso nominale - Minimo applicato	0,300 ‰ € 0,00
BOT aventi durata residua compresa tra 81 e 140 giorni - Tasso nominale - Minimo applicato	0,500 ‰ € 0,00
BOT aventi durata residua compresa tra 141 e 270 giorni - Tasso nominale - Minimo applicato	1,000 ‰ € 0,00
BOT aventi durata residua pari o superiore a 271 giorni - Tasso nominale - Minimo applicato	1,500 ‰ € 0,00

Nessuna commissione rispetto al prezzo ufficiale d'asta sarà richiesta per le sottoscrizioni di titoli di Stato diversi dai BOT. La Banca non addebiterà alcuna spesa per singole operazioni svolte su titoli di Stato acquisiti in asta.

Commissioni max per ricezione e trasmissione ordini

Voce	Importo
Titoli di Stato - Tasso nominale - Minimo applicato	5,000 ‰ € 10,00
Titoli obbligazionari italiani - Tasso nominale - Minimo applicato	6,000 ‰ € 10,00
Titoli obbligazionari esteri - Tasso nominale - Minimo applicato	6,000 ‰ € 10,00
Titoli azionari italiani - Tasso nominale - Minimo applicato	7,000 ‰ € 8,00

Titoli azionari esteri - Tasso nominale - Minimo applicato	12,500 ‰ € 30,00
Diritti azionari e assimilabili - Tasso nominale - Minimo applicato	7,000 ‰ € 8,00
Diritti obbligazionari e assimilabili - Tasso nominale - Minimo applicato	7,000 ‰ € 8,00
Prestiti obbligazionari di propria emissione - Tasso nominale - Minimo applicato	0,00 ‰ € 0,00
Altri strumenti finanziari - Tasso nominale - Minimo applicato	7,000 ‰ € 8,00

Negoziante ed esecuzione di ordini per conto della clientela

Si applicano le stesse commissioni indicate per la ricezione e trasmissione ordini, maggiorate delle eventuali spese.

Collocamento

Per la prestazione del servizio di collocamento si applicano le commissioni previste nel prospetto di collocamento dell'emittente o indicate nella documentazione predisposta dalla società emittente i prodotti finanziari.

Spese max per operazione

Voce	Importo
Operazioni in contro partita diretta	€ 2,50
Operazioni di raccolta ordine	€ 5,50
Operazioni di pronti contro termine	€ 3,00
Ordini ineseguiti	€ 0,00
Ordini revocati su richiesta del cliente	€ 0,00

Commissioni max per ricezioni e trasmissione ordini mediante trading on line

Voce	Importo
Titoli di Stato - Tasso nominale - Minimo applicato	2,500 ‰ € 6,00
Titoli obbligazionari italiani - Tasso nominale - Minimo applicato	2,500 ‰ € 6,00
Titoli obbligazionari esteri - Tasso nominale - Minimo applicato	2,500 ‰ € 6,00
Titoli azionari italiani - Tasso nominale - Minimo applicato	2,000 ‰ € 8,00
Titoli azionari esteri - Tasso nominale - Minimo applicato	7,500 ‰ € 30,00
Altri strumenti finanziari - Tasso nominale - Minimo applicato	2,000 ‰ € 8,00
Spesa (max) su singola operazione	€ 2,50

5. Descrizione sintetica della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse

La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

La Banca è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflitti adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca provvede inoltre a controllare l'efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze riscontrate. Laddove le misure adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente, la Banca comunica chiaramente prima della prestazione del servizio in investimento, informazioni riguardo la natura, le fonti e i rischi del conflitto di interesse e le azioni intraprese per attenuarli.

Tipologie di conflitti di interesse

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- **Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo.** In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro.
- **Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti.** In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca.
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto.**
- **Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari e/o di collocamento/distribuzione.**

Gestione dei conflitti di interesse

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti) impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti.
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi di investimento a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli della Banca;
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti e di altri soggetti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui i soggetti rilevanti o chiunque sia da loro controllato, direttamente o indirettamente, svolgono un servizio di investimento, servizio accessorio;
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).
- procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente;
- procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso.

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

6. Informazioni sulla classificazione della clientela

Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di tutela

La normativa prevede la classificazione della clientela nelle seguenti tre categorie:

- Cliente al dettaglio
- Cliente professionale
- Controparte qualificata.

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni intermediario è tenuto a rispettare.

I clienti al dettaglio, categoria all'interno della quale sono ricompresi anche comuni ed enti locali, sono tutti i clienti che non sono classificati come controparti qualificate e come clienti professionali. Ai clienti al dettaglio è riservata la massima tutela per quanto riguarda in particolare l'ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l'effettuazione delle verifiche di "adeguatezza" e di "appropriatezza" dei servizi richiesti/offerti e delle operazioni poste in essere, l'esecuzione degli ordini in strumenti finanziari alle condizioni più favorevoli (c.d. *best execution*). Al fine di garantire la tutela prevista, la Banca è fra l'altro tenuta a richiedere agli investitori di cui trattasi specifiche informazioni circa:

a) la loro conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari;

